


Covid-19 – TUTELA DEL LAVORATORE “FRAGILE”



Chi è il lavoratore fragile?

Una persona affetta da alcune patologie attuali, pregresse o croniche.

Perché tutelare il lavoratore fragile?

Potrebbe essere più suscettibile all'infezione da Covid-19.

Le indicazioni relative ai lavoratori fragili.

La sorveglianza medica eccezionale dei lavoratori fragili è prorogata fino al 31 marzo 2022.

Le condizioni patologiche aggiornate relative ai lavoratori fragili

Con il provvedimento interministeriale del 08.02.2022 sono state individuate le seguenti patologie e condizioni:

a) indipendentemente dallo stato vaccinale

a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:

- trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
- trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica);
- attesa di trapianto d'organo;
- terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
- patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
- immunodeficienze primitive (es. sindrome di Di George, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
- immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidica ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
- dialisi e insufficienza renale cronica grave;
- pregressa splenectomia;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/μl o sulla base di giudizio clinico.

a.2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:

- cardiopatia ischemica;
- fibrillazione atriale;
- scompenso cardiaco;
- ictus;
- diabete mellito;
- bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
- epatite cronica;
- obesità.

b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:

- età >60 anni;
- condizioni di cui all'Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021

Ai fini del presente decreto, l'esistenza delle patologie e condizioni patologiche è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore. Tale certificazione dovrà pervenire al medico competente per eventuale rettifica dei certificati di idoneità alla mansione in essere (contattare 0861-752656)